

## **Istruzioni operative n. 1**

**Prot. ORPUM 753 del 05/01/2018**

### **A tutte le Organizzazioni di Produttori interessate**

**All'UNAPROA  
Piazza Alessandria 24  
00198 Roma**

**All'ITALIA ORTOFRUTTA  
Via Alessandria, 199  
00198 ROMA**

**Alleanza Cooperative Italiane  
Ufficio Servizi Ortofrutta  
Via Torino 146  
00184 ROMA**

**Alle Organizzazioni professionali degli  
agricoltori  
LORO SEDI**

**Alle Associazioni nazionali delle  
cooperative agricole  
LORO SEDI**

**Alle Regioni:**  
- ABRUZZO  
- PUGLIA  
- CALABRIA  
- SARDEGNA  
- MOLISE  
- BASILICATA  
- SICILIA  
- CAMPANIA  
- LAZIO  
- MARCHE  
- PIEMONTE  
- FRIULI V.G.

**Alle P.A. di:**  
- BOLZANO  
- TRENTO

**OGGETTO: Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.**

## SOMMARIO

<b>I. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI E DI SETTORE</b> .....	<b>3</b>
1. Riferimenti normativi comunitari di carattere generale e di settore .....	3
2. Riferimenti normativi nazionali di carattere generale .....	4
<b>II. DEFINIZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>III. DISPOSIZIONI OPERATIVE</b> .....	<b>7</b>
1. Presentazione domande di aiuto .....	9
Modalità di presentazione della domanda .....	10
A. Domanda di aiuto totale o di saldo (art. 9 Regolamento di esecuzione).....	11
B. Domanda di anticipo (art. 11 del Regolamento di esecuzione) .....	12
C. Domanda di pagamento parziale (art. 12 del Regolamento di esecuzione).....	15
2. Certificazione antimafia .....	17
3. Comunicazione eventi.....	17
La rendicontazione degli Eventi .....	23
4. Controlli e rendicontabilità di talune spese.....	23
5. Prevenzione e gestione della crisi: Ritiri dal Mercato.....	23
a. Distribuzione gratuita (art. 34 par. 4 lett. a) e b) del Reg. CE 1308/2013) .....	26
1. Spese di trasporto.....	27
2. Spese di cernita ed imballaggio .....	28
b. Altre destinazioni.....	28
b.1 Realizzazione di biomasse .....	29
b.2 Alimentazione animale.....	29
b.3 Distillazione in alcool .....	29
b.4 Trasformazione industriale no-food.....	30
b.5 Biodegradazione o compostaggio .....	30
6. Prevenzione e gestione della crisi: controlli art. 30 del Regolamento di esecuzione.....	31
7. Riduzioni e Sanzioni.....	32
8. Comunicazioni relative al procedimento amministrativo .....	33
9. Articolo 10 Legge n. 241/90 e successive modificazioni .....	33
10. Comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis L. 241/09 e successive modifiche e integrazioni) all'accoglimento totale o parziale della domanda.....	33
11. Istanze di riesame.....	34
12. Modalità di pagamento dell'aiuto .....	34
13. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite .....	34
14. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS .....	35
15. Decorrenza interessi su importi indebitamente erogati.....	35
16. Impignorabilità delle somme .....	35
17. Modalità di pubblicazione dei pagamenti .....	35
18. Termine di conclusione del procedimento .....	35
19. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 ...	35
20. Pubblicazione sito AGEA e modulistica tecnica .....	37

## I. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI E DI SETTORE

### 1. Riferimenti normativi comunitari di carattere generale e di settore

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/772 della Commissione che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 908/2014 in merito all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari;
- Regolamento delegato (UE) N. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento Delegato (UE) N. 499/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le

risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.

## **2. Riferimenti normativi nazionali di carattere generale**

- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni Pubbliche;
- D. lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D. lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

- D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- D. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).

## II. DEFINIZIONI

<b>AFN</b>	Aiuto Finanziario Nazionale.
<b>CCD</b>	Conto Corrente Dedicato.
<b>OP</b>	Organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE n. 1308/2013.
<b>AOP</b>	Associazione di Organizzazioni di Produttori, riconosciuta ai sensi dell'articolo 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013.
<b>Organismo pagatore</b>	Autorità della Pubblica Amministrazione che esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti nel settore dei prodotti ortofruttilicoli freschi.
<b>OD</b>	Organismo Delegato ossia l'Organismo pubblico o privato a cui possono essere delegate talune funzioni di competenza dell'Organismo Pagatore.
<b>PO</b>	Programma Operativo.
<b>Regolamento delegato</b>	Regolamento delegato (UE) 2017/891.
<b>Regolamento di esecuzione</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
<b>SN 2009-2013</b>	Strategia Nazionale 2009-2013, documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 103 septies del Reg. CE n. 1234/2007, come aggiornata e prorogata fino al 31.12.2017 con D.M. n. 12704 del 17.10.2013.
<b>SN 2018-2022</b>	Strategia Nazionale 2018-2022, documento elaborato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) n. 1308/2013, versione adottata con D.M. n. 4969 del 29.8.2017.
<b>Nuovo regime</b>	Trovano applicazione le regole contenute nel D.M. n. 5927 del 18.10.2017 nonché le relative disposizioni tecniche allegate alla Circolare ministeriale n. 5928 del 18.10.2017 e s.m.i. concernenti in particolare gli interventi finanziabili in conformità alla nuova SN 2018-2022 ed alla nuova disciplina ambientale.
<b>Vecchio regime</b>	Secondo quanto stabilito all'art. 30 del D.M. n. 5927 del 18.10.2017, le regole contenute nel D.M. n. 9084 del 28.8.2014 nonché le relative disposizioni allegate alla Circolare ministeriale n. 5796 del 30.9.2013 e successive integrazioni, trovano applicazione alle annualità successive dei programmi che proseguono a norma dell'art. 80, par. 1, lett. a) del regolamento delegato, così come quindi le disposizioni tecniche concernenti in particolare gli interventi finanziabili in conformità della S.N. 2009-2013 come aggiornata e prorogata fino al 31.12.2017 con D.M. n. 12704 del 17.10.2013 e della vecchia disciplina ambientale.
<b>VPC</b>	Valore della Produzione Commercializzata.
<b>SIAN</b>	Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

### III. DISPOSIZIONI OPERATIVE

Per garantire la corretta erogazione degli aiuti finanziari comunitari ai Programmi Operativi realizzati in conformità ai Regolamenti (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, Reg. (UE) N. 543/2011 della Commissione e s.m.i., del Regolamento delegato e del Regolamento di esecuzione, sono state predisposte sul Portale SIAN specifiche funzionalità per l'annualità 2017 e successive del PO.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recepito la normativa comunitaria nelle seguenti disposizioni:

- Circolare n. 7163 del 12.12.2017, recante integrazioni e modifiche alla Circolare n. 5928 del 18.10.2017;
- Circolare n. 5928 del 18.10.2017, recante valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;
- D.M. n. 5927 del 18.10.2017 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- D.M. n. 4969 del 29.8.2017 che adotta la Strategia Nazionale 2018-2022, documento elaborato ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Circolare n. 3800 del 11.7.2017, recante l'aggiornamento dell'allegato tecnico alla circolare n. 6152 del 24.12.2008;
- D.M. n. 6826 del 19.12.2016 recante proroga dei termini di approvazione dei programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2017 e delle modifiche dei programmi in corso nel 2016;
- D.M. n. 3536 del 1.6.2016 relativo all'annullamento d'ufficio del D.M. n. 7307 del 31.12.2015;
- D.M. n. 7307 del 31.12.2015 recante conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, adottate con decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084;
- Circolare n. 7234 del 30.12.2014, recante aggiornamento dell'allegato tecnico.
- D.M. n. 9084 del 28.8.2014 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- D.M. n. 9083 del 28.8.2014 recante integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
- Circolare n. 3811 del 25.6.2014, recante aggiornamento dell'allegato tecnico alla circolare n. 6152 del 24.12.2008;
- D.M. n. 6499 del 17.6.2014 recante integrazione della Disciplina nazionale sulle azioni ambientali dei Programmi Operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, realizzati dalle Organizzazioni di produttori riconosciute;
- D.M. n. 12705 del 17.10.2013 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
- D.M. n. 12704 del 17.10.2013 recante l'aggiornamento e la proroga della Strategia Nazionale 2009 – 2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417;
- Circolare n. 5796 del 30.9.2013, aggiornamento dell'allegato alla Circolare ministeriale n. 6152 del 24.12.2008;
- D.M. n. 18009 del 6.12.2012 che modifica il D.M. n. 5460 del 3.8.2011 e il D.M. n. 4672 del 19.8.2012;

- Circolare n. 5114 del 19.9.2012, aggiornamento dell'allegato tecnico alla Circolare ministeriale n. 6152 del 24.12.2008;
- Circolare n. 5987 del 9.9.2011, aggiornamento dell'allegato alla Circolare ministeriale n. 6152 del 24.12.2008;
- D.M. n. 5460 del 3.8.2011 recante aggiornamento della Strategia Nazionale 2009-2013 e della disciplina ambientale nazionale in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con D.M. n. 3417 del 25.9.2008;
- Circolare n. 6152 del 24.12.2008;

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sull'OCM dei prodotti agricoli, che abroga fra l'altro il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015; tuttavia, visto l'art. 2 del Reg. (UE) n. 499/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013, e che stabilisce che qualora uno Stato membro abbia approvato un programma operativo a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 anteriormente al 20 gennaio 2014, tale programma è considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, si deve distinguere tra:

- a) programma operativo approvato ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 (anteriore al 20 gennaio 2014) che prosegue fino alla scadenza;
- b) programma operativo approvato ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 che è modificato per conformarsi ai requisiti del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- c) programma operativo approvato ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 che è sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

In conformità a quanto sopra indicato con riferimento in particolare alla lettera a), il regolamento delegato ha stabilito che su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:

- i. continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;
- ii. essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione o
- iii. essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione.

Ciò detto pertanto, per l'annualità 2017 del PO trovano applicazione le regole dettate dal Regolamento (UE) N. 543/2011 della Commissione. Queste si applicano anche alle attività condotte, con riferimento all'annualità 2018 e successive nei casi riconducibili alla lettera i). Diversamente, lettere ii) e iii), così come per i nuovi programmi decorrenti dal 1° gennaio 2018, si applicano le regole definite dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione.

Si evidenzia infine che, ove non diversamente specificato, trovano applicazione le regole contenute nel D.M. n. 5927 del 18.10.2017 e s.m.i..

Di conseguenza, la modulistica allegata al presente documento riporta, ove necessario, i soli riferimenti al Reg. (UE) n. 1308/2013. Per le attività effettuate in relazione alle annualità dei programmi operativi approvati ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 che proseguono fino alla scadenza, i riferimenti riportati nella modulistica devono intendersi fatti a quest'ultimo regolamento e vanno letti secondo concordanza.

La modulistica predisposta, costituisce l'unico strumento per la realizzazione del PO e per la presentazione delle relative domande. Non sono ammesse deroghe.

## 1. Presentazione domande di aiuto

Le OP e/o le AOP presentano, per ciascuna annualità del programma operativo, la domanda di aiuto o del saldo entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale l'aiuto è chiesto (art. 9 del Regolamento di esecuzione).

Le OP, individuate con specifico provvedimento ministeriale, che operano in Regioni aventi un livello di organizzazione, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 52 del regolamento delegato, inferiore al 20%, possono contestualmente presentare una domanda per il pagamento dell'aiuto finanziario nazionale (AFN) previsto ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE n. 1308/13.

L'AFN interessa le OP riconosciute nelle Regioni che dimostrano di non superare detto livello di organizzazione minimo, limitatamente al valore della produzione commercializzata conferita dalle aziende associate ubicate in dette regioni, nonché le OP riconosciute in altre Regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono, salvo limitate eccezioni, le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

In base all'art. 35 del Reg. UE n. 1308/13, tale aiuto può essere corrisposto fino ad un massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata, alle OP che ne fanno richiesta, e comunque nei limiti degli importi massimi autorizzati, per ciascuna OP, dalla Commissione Europea. L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza delle OP e/o dei soci.

### VECCHIO REGIME

Gli interventi realizzati con i fondi dell'AFN devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento. Essi si riferiscono alle azioni 3.2.3 e 3.2.5 come indicate nell'allegato VII al regolamento (UE) n. 543/2011.

### NUOVO REGIME

Gli interventi realizzati con i fondi dell'AFN devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento. Gli interventi si riferiscono alle azioni relative all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della Regione.

L'AFN non può essere erogato per investimenti e spese riferiti a regioni diverse per le quali l'aiuto stesso, in tutto o in parte, è stato autorizzato.

In conformità agli artt. 9, 11 e 12 del Regolamento di esecuzione e ai provvedimenti ministeriali di recepimento e applicazione, le OP e/o le AOP possono presentare, nel corso dell'annualità domanda:

1. di aiuto o di saldo (una),
2. domande di anticipo (fino a un massimo di 3),
3. domande di pagamento parziale dell'aiuto (fino a un massimo di 2).

Con riferimento alle domande di aiuto di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento di esecuzione non è ammessa la possibilità, in relazione alla stessa annualità, di alternare la modalità di richiesta di liquidazione dell'aiuto finanziario comunitario (anticipo o pagamento parziale) nel corso della medesima annualità del programma. Quindi la prima domanda di aiuto presentata dalla OP / AOP definisce l'opzione in ordine alle modalità delle eventuali successive richieste di pagamento per l'annualità interessata.

Le domande si presentano all'Organismo Pagatore AGEA, ovvero all'Organismo da quest'ultimo delegato, anche nei casi di cui all'art. 9 par. 6 e 7 del regolamento di esecuzione con riguardo alle Organizzazioni e/o Associazioni transnazionali.

Per quanto riguarda le domande presentate dalle OP aventi sede legale nelle **Regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia**, le domande di che trattasi potranno essere consegnate a mano o dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata o via posta certificata (pec).

La domanda dovrà essere indirizzata a:

- **AGEA**  
**Organismo Pagatore**  
**Ufficio Domanda Unica e OCM**  
**Servizio Domanda Unica e gestione ortofrutta**  
**Via Palestro, 81 - 00185 ROMA**

Qualora invece la domanda venga trasmessa via posta certificata pec si dovrà indirizzare a:

**protocollo@pec.agea.gov.it**

con l'accortezza di conservare la ricevuta di accettazione che dovrà essere prodotta all'Organismo delegato all'istruttoria, qualora richiesta.

Per quanto riguarda le Organizzazioni che ricadono nella competenza territoriale delle restanti Regioni/PP.AA. che svolgono attività di Organismo delegato dell'Agea, la consegna delle domande avverrà secondo le modalità stabilite da ciascuno degli Organismi delegati.

L'Organismo Pagatore, o l'Organismo delegato, provvede alla protocollazione delle domande pervenute.

Come precisato dal Ministero qualora alla data di presentazione di una domanda di aiuto (anticipo, pagamento parziale, di saldo) la OP si trovasse in regime di sospensione del riconoscimento, in ordine al quale la revoca non fosse stata ancora disposta, o fosse stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure correttive per il rispetto dei parametri del riconoscimento, il pagamento dell'aiuto finanziario comunitario e/o nazionale deve essere sospeso sino alla adozione del provvedimento di revoca della sospensione.

In presenza di revoca del riconoscimento, il pagamento dell'aiuto finanziario comunitario non è erogato.

### ***Modalità di presentazione della domanda***

In tutti i casi, la domanda è presentata a cura e rischio della Organizzazione di produttori o loro Associazione:

- **tramite sistema informatico**, secondo le procedure stabilite; oppure:
- **a mezzo raccomandata a/r**; farà fede, come data di presentazione, quella del timbro postale di spedizione. In tali casi si dovrà apporre sulla domanda di aiuto (nello spazio appositamente dedicato) il numero della raccomandata medesima. Nei casi in cui detta

informazione dovesse risultare mancante, ai fini di verificare il rispetto del termine di presentazione, sarà presa in considerazione, in ogni caso, la data di ricezione (protocollo Agea) della domanda di aiuto; oppure:

- **per posta certificata (pec)**; in questi casi è opportuno che il soggetto mittente conservi la ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema che potrà essere prodotta all'Organismo istruttore, qualora lo richieda, o:
- **con consegna a mano**.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, l'OD competente deve considerare la data di effettivo arrivo della domanda, comprensiva di tutta la documentazione prevista, agli uffici del protocollo.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincide con un giorno festivo (sono pertanto esclusi il sabato e i prefestivi), il termine, è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

#### **A. Domanda di aiuto totale o di saldo (art. 9 Regolamento di esecuzione)**

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma operativo, le OP/AOP presentano la domanda di aiuto.

In caso di presentazione della domanda oltre il termine, l'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo (art. 9, par. 4 del Regolamento di esecuzione).

La richiesta di aiuto deve essere corredata della documentazione giustificativa indicata al richiamato art. 9, par. 2 del Regolamento di esecuzione lettere da a) a j).

La domanda di aiuto, riporta tutte le informazioni finanziarie attinenti il valore della produzione commercializzata, l'alimentazione del fondo di esercizio, le spese sostenute a diverso titolo, l'aiuto richiesto.

La correttezza delle informazioni relative alle spese è dimostrata e trova riscontro nel prospetto analitico delle spese (Modello CR1) e nel relativo allegato 1 inerente la verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio, debitamente compilato per quanto di competenza dell'OP/AOP [Schema A - colonna "Rendicontato Euro (A)"].

Si sottolinea che particolare attenzione dovrà essere riposta nella corretta compilazione del CR1 (attraverso l'uso dei modelli in excel allegati alla presente, il cui upload in formato tracciato record testuale [.txt] ne consente il caricamento nel portale SIAN attraverso l'apposita funzionalità). Al riguardo si rimanda alla lettura del Manuale Utente "Gestione Spese - CR1", da intendersi qui integralmente riproposto, nel quale vengono puntualmente descritte le regole da seguire per una corretta compilazione del CR1 ed un corretto caricamento a sistema dello stesso.

A corredo della domanda di aiuto totale o a saldo, l'OP/AOP deve allegare:

- **Copia del documento di identità del firmatario (eventuale in presenza di autentica di firma)**: la sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile e, pertanto, la mancata sottoscrizione comporta, in fase istruttoria, la irricevibilità della domanda. La firma apposta in domanda da parte del legale rappresentante deve essere accompagnata da copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario o, in sua assenza, dall'autentica della firma. Il documento di riconoscimento prodotto deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

- Dichiarazioni sostitutive (art. 46 DPR 445/2000) di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità e relativa ai familiari conviventi: la dichiarazione attesta fra l'altro la composizione del Consiglio di Amministrazione. Si evidenzia che, la certificazione antimafia è necessaria, ai sensi e per gli effetti della Legge N. 161/2017 di modifica del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, secondo le modalità in essa indicate, per la corresponsione di contributi finanziari (es. anticipi e/o pagamenti parziali).
- Prospetto analitico delle spese (Modello CR1) e del relativo allegato 1 inerente la verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio, debitamente compilato per quanto di competenza dell'OP/AOP [Schema A - colonna "Rendicontato Euro (A)"].
- Copia dell'estratto conto del conto corrente dedicato (CCD) con evidenziati i pagamenti effettuati riferibili alle spese e/o al raggruppamento di spese di cui al prospetto analitico delle spese (modelli CR1).
- Su richiesta dell'Organismo delegato, i documenti giustificativi delle spese sostenute nel periodo interessato e, in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi.
- La Relazione annuale prevista all'articolo 21, par. 2, del regolamento di esecuzione, redatta con l'utilizzo dell'apposito format predisposto dalla Commissione europea.

In caso trovi applicazione il disposto di cui all'art. 9, par. 3 del Regolamento di esecuzione, e ove sussistano le condizioni, la OP/AOP provvede all'inserimento nel CR1 e in domanda di aiuto anche delle spese riconducibili agli interventi programmati ma non realizzati. In tal caso la OP/AOP si impegna a realizzare detti interventi e a sostenere le relative spese entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

In tali casi la OP presenta all'Organismo pagatore o all'Organismo delegato, entro il 15 giugno successivo, la rendicontazione parziale inerente le azioni svolte e le corrispondenti spese sostenute.

Anche in questo caso si rimanda alla lettura del Manuale Utente "Gestione Spese - CR1", da intendersi qui integralmente riproposto, nel quale vengono puntualmente descritte le regole da seguire per una corretta compilazione del CR1 con riferimento anche alle spese in proroga ed un corretto caricamento a sistema dello stesso.

A norma del par. 5 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione le associazioni di organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto in nome e per conto dei propri soci, organizzazioni di produttori, a cui sono intestati i documenti giustificativi di spesa. Infatti, il beneficiario finale dell'aiuto finanziario è l'organizzazione di produttori a cui lo stesso è riversato a cura della AOP entro 15 giorni lavorativi, come disposto dall'art. 18, par. 4 del D.M. n. 5927 del 18.10.2017.

## ***B. Domanda di anticipo (art. 11 del Regolamento di esecuzione)***

L'importo totale annuo richiesto con le domande di anticipo non può superare l'80% dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato con la determina/decreto di approvazione dell'esecutivo annuale. Pertanto, un eventuale aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'art. 34, par. 2, del Reg. delegato, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione.

Come già indicato al paragrafo relativo alla presentazione delle domande di aiuto non è ammessa la possibilità, in relazione alla stessa annualità, di alternare la modalità di richiesta di liquidazione dell'aiuto finanziario comunitario (anticipo o pagamento parziale) nel corso della medesima annualità del programma. Quindi la prima domanda di aiuto presentata dalla OP / AOP definisce la modalità, anticipo o pagamento parziale di corresponsione dell'aiuto finanziario per l'anno considerato.

Tenuto conto che i programmi operativi trovano il proprio fondamento nel principio del cofinanziamento, ne consegue che l'importo dell'anticipo non può superare l'aiuto spettante calcolato sulle spese previste per il quadrimestre di riferimento. Il versamento degli anticipi è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione.

Per ottenere l'erogazione degli anticipi successivi al primo, le OP/AOP dimostrano di aver effettivamente speso sia la quota di competenza UE che quella di propria competenza. Quindi il transito della spesa sul CCD è effettuato al più tardi, prima della conclusione dell'iter istruttorio relativo alla verifica della documentazione allegata alla successiva domanda di anticipo.

L'OD verifica sia che la spesa sostenuta con l'anticipazione precedente è coerente alla previsione di spesa per la quale è stato liquidato l'anticipo che il corrispondente pagamento constatandone il transito sul CCD).

La OP/AOP presenta la richiesta di anticipo del contributo finanziario comunitario sul fondo di esercizio entro: il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre dell'annualità del PO in corso di realizzazione.

La domanda è presentata secondo le modalità riportate nell'apposito paragrafo relativo alla presentazione delle domande.

La richiesta di anticipo riguarda le spese previste, inerenti il programma operativo, per il periodo di quattro mesi che decorre dal mese in cui è stata presentata la richiesta di anticipo.

La fissazione dei termini di presentazione e le regole stabilite dalla regolamentazione comunitaria in materia di erogazione di un anticipo non consentono la presentazione di una singola domanda di anticipo riferibile a due o più quadrimestri.

La natura stessa della richiesta (anticipazione) impone che venga richiesto un importo a copertura di spese future che si prevede saranno effettuate nel quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda.

Pertanto è necessario che l'OP richiedente compili con attenzione il Piano di ripartizione finanziaria (di cui appresso) per non incorrere in incongruenze che determinano la sospensione ed il prolungamento dell'istruttoria di ricevibilità della domanda.

L'istruttoria amministrativa della domanda di anticipo, impone alla OP di provvedere contestualmente all'invio, all'inserimento ed al consolidamento nel portale SIAN dei dati e delle informazioni richieste dalle apposite funzionalità con riferimento al programma operativo e all'annualità in corso.

L'art. 11 del par. 2 del regolamento di esecuzione, dispone che la OP/AOP debba presentare a corredo della domanda una garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell'importo richiesto come anticipo. Tuttavia è possibile differire la presentazione della sola fideiussione ad un termine successivo purché consenta comunque all'Organismo istruttore competente lo svolgimento della relativa attività istruttoria. In ogni caso le domande sono accettate con riserva dell'Organismo Pagatore di acquisire la cauzione prima del pagamento che, in assenza, non verrà erogato. Questo differimento dei tempi tra domanda di anticipo e la presentazione della fideiussione, non può comunque essere superiore ai 30 giorni consecutivi alla data di avvenuta presentazione della domanda di anticipo. La presentazione della fideiussione oltre il predetto termine di 30 giorni comporta l'inammissibilità della domanda.

Pertanto, l'irricevibilità e l'archiviazione della domanda di anticipo, consegue in caso:

1. di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della OP/AOP, ovvero
2. di superamento del termine di presentazione della stessa,
3. di superamento del termine di 30 giorni fissato dall'Organismo pagatore per provvedere su eventuali integrazioni,

4. di superamento del termine di 30 giorni tra la data di presentazione della domanda e il suo inserimento/consolidamento in SIAN,
5. di superamento del termine di 30 giorni tra la data di presentazione della domanda e la consegna della polizza fideiussoria.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti da 1 a 4, l'eventuale fideiussione allegata alla domanda, è restituita alla OP/AOP.

In caso di richiesta dell'aiuto finanziario nazionale si applicano le medesime regole qui indicate per la richiesta dell'aiuto comunitario. Gli anticipi sono erogati secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore, solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale. Per tale motivo si specifica che qualora gli stanziamenti nazionali vengano messi a disposizione successivamente all'ultima data utile in corso di annualità per la presentazione della domanda di anticipo (30 settembre) è possibile, nel rispetto del termine del 31 gennaio dell'anno successivo, presentare la domanda di anticipo per l'AFN con riferimento ad eventuali spese in proroga da sostenere entro il 30 aprile.

Considerata la diversa fonte di finanziamento a cui le OP possono accedere (Aiuto Comunitario e Aiuto Nazionale), è necessario mantenere separate la gestione delle due tipologie di aiuto.

Pertanto, con riferimento al medesimo periodo, la OP/AOP presenta due distinte Domande di anticipo. A ciascuna di esse è associata una distinta polizza fideiussoria ed un distinto piano di ripartizione finanziaria. Entrambi i documenti fanno esclusivo riferimento alla fonte di finanziamento (comunitaria o nazionale) relativa alla richiesta.

A copertura di ciascuna domanda di anticipo presentata, la OP/AOP costituisce una ed una sola cauzione; giuridicamente, infatti, il Reg. UE n. 282/2012 individua sempre un Ente garante e tale accezione indica la volontà di precludere la possibilità dell'esistenza di più garanti.

Lo stesso Regolamento infatti, disciplina i casi di "cauzione cumulativa" per garantire l'adempimento di più obblighi dove la pluralità è riferita agli obblighi da garantire, ma non al garante che viene sempre indicato nella sua accezione al singolare, non potendo, in caso di escussione parziale di una cauzione, individuare, in presenza di due garanti, quale sia l'Ente Garante tenuto alla restituzione e non potendo imporre a tali Enti l'accoglimento di una obbligazione solidale.

In tal caso l'Organismo Pagatore accetta tali domande con riserva di acquisire la cauzione prima del pagamento che, in assenza, non viene erogato.

La documentazione che la OP/AOP richiedente allega alla domanda di anticipo è la seguente:

- a) Copia del documento di identità del firmatario (eventuale in presenza di autentica di firma): la sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile e, pertanto, la mancata sottoscrizione comporta, in fase istruttoria, la irricevibilità della domanda. La firma apposta in domanda da parte del legale rappresentante deve essere accompagnata da copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario o, in sua assenza, dall'autentica della firma. Il documento di riconoscimento prodotto deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- b) Dichiarazioni sostitutive (art. 46 DPR 445/2000) di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità e relativa ai familiari conviventi: la dichiarazione attesta fra l'altro la composizione del Consiglio di Amministrazione. Si evidenzia che, la certificazione antimafia è necessaria, ai sensi e per gli effetti della Legge N. 161/2017 di modifica del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, secondo le modalità in essa indicate, per la corresponsione di contributi finanziari (es. anticipi e/o pagamenti parziali).

- c) Garanzia bancaria o polizza fidejussoria conforme al modello in allegato. La verifica circa la validità e la conformità della garanzia fidejussoria è di esclusiva competenza dell'Organismo Pagatore. Essa è soggetta ad una verifica di conferma da parte dell'Ente garante, al cui esito è subordinato il pagamento dell'anticipo;
- d) Piano di ripartizione finanziaria (modello A-RF): il Piano di ripartizione consente, conformemente a quanto stabilito dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento, di verificare il rispetto:
1. del massimale dell'80% dell'aiuto comunitario inizialmente approvato per l'annualità di riferimento ed oggetto di richiesta di anticipazione;
  2. del limite di spesa: infatti, così come stabilito dall'allegato al D.M. n. 5927 del 18.10.2017, le richieste di anticipo quadrimestrali sul contributo comunitario, previste dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione, non possono superare l'aiuto comunitario previsto per il quadrimestre di riferimento, fermo restando il rispetto del limite di cui al punto 1.
- e) Prospetto di verifica delle condizioni e sostenimento delle spese (modello A-VC): consente di verificare, prima dell'inoltro della domanda, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità. Contiene inoltre l'elenco delle spese sostenute ai fini della richiesta delle anticipazioni successive alla prima.

I prospetti di cui alle lettere d) ed e) allegati alla domanda devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della OP/AOP.

Per gli anticipi successivi al primo, il piano di ripartizione finanziaria contiene in relazione agli anticipi già erogati, l'indicazione di un importo complessivo di spesa sostenuta di valore pari o superiore all'importo richiesto. Il piano di ripartizione finanziaria è aggregato:

- per azione (vecchio regime) ovvero
- per misura (nuovo regime).

Nel prospetto di cui alla lettera e) le spese sono analiticamente indicate come appresso specificato.

In considerazione di quanto argomentato, le domande di anticipo successive alla prima devono essere accompagnate da:

- f) documentazione atta a comprovare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta che consiste nel piano di ripartizione finanziaria con elenco delle azioni/misure realizzate a mezzo di prospetto (modelli A-RF) recante l'indicazione e la descrizione delle spese sostenute nel periodo precedente in modo tale che le stesse siano rintracciabili sul c/c dedicato (CCD) e Prospetto verifica delle condizioni e sostenimento delle spese (modelli A-VC).
- g) Copia del CCD con evidenziati i pagamenti effettuati riferibili alle spese di cui ai prospetti indicati nel precedente punto e con l'indicazione a margine di ciascuna spesa, dell'azione a cui la stessa si riferisce.

In conformità al capitolo 21 dell'allegato tecnico al D.M. 5927 del 18.10.2017 l'Organismo pagatore provvede al pagamento della domanda di anticipo entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

### **C. Domanda di pagamento parziale (art. 12 del Regolamento di esecuzione)**

La domanda è presentata secondo le modalità riportate nell'apposito paragrafo relativo alle modalità di presentazione delle domande.

La domanda è presentata solo con riferimento all'Aiuto Comunitario.

Le OP/AOP presentano la richiesta di pagamento parziale del contributo comunitario sul fondo di esercizio entro il 31 maggio e il 31 ottobre dell'annualità in corso di realizzazione a fronte di una rendicontazione parziale. I relativi pagamenti parziali di aiuto possono essere disposti nella misura massima dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. A queste si aggiunge la domanda a saldo.

Come già indicato al paragrafo relativo alla presentazione delle domande di aiuto non è ammessa la possibilità, in relazione alla stessa annualità, di alternare la modalità di richiesta di liquidazione dell'aiuto finanziario comunitario (anticipo o pagamento parziale) nel corso della medesima annualità del programma. Quindi la prima domanda di aiuto presentata dalla OP / AOP definisce l'opzione in ordine alle modalità delle eventuali successive richieste di pagamento per l'annualità interessata.

Il pagamento parziale è erogato solo a condizione che sia stata accertata l'ammissibilità delle spese riferibili allo stesso. Pertanto, ai fini del controllo, le domande di pagamento parziale sono accompagnate - tra l'altro - dall'elenco degli interventi realizzati e dai documenti giustificativi delle spese sostenute con riferimento al periodo interessato, indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione, così come di seguito dettagliato.

L'OP/AOP allega alla domanda:

- Copia del documento di identità del firmatario (eventuale in presenza di autentica di firma): la sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile e, pertanto, la mancata sottoscrizione comporta, in fase istruttoria, la irricevibilità della domanda. La firma apposta in domanda da parte del legale rappresentante deve essere accompagnata da copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario o, in sua assenza, dall'autentica della firma. Il documento di riconoscimento prodotto deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- Dichiarazioni sostitutive (art. 46 DPR 445/2000) di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità e relativa ai familiari conviventi: la dichiarazione attesta fra l'altro la composizione del Consiglio di Amministrazione. Si evidenzia che, la certificazione antimafia è necessaria, ai sensi e per gli effetti della Legge N. 161/2017 di modifica del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, secondo le modalità in essa indicate, per la corresponsione di contributi finanziari (es. anticipi e/o pagamenti parziali).

Con riguardo alla domanda di pagamento parziale si sottolinea che l'importo richiesto può essere erogato solo a condizione che sia stata accertata l'ammissibilità delle spese riferibili allo stesso. Pertanto, ai fini del controllo, le domande di pagamento parziale devono essere accompagnate – tra l'altro – da:

- Prospetto analitico delle spese (Modello CR1 o, nel caso di OP/AOP che è nel nuovo regime, Modello CR1b).
- Copia dell'estratto conto del conto corrente dedicato (CCD) con evidenziati i pagamenti effettuati riferibili alle spese e/o al raggruppamento di spese di cui al prospetto analitico delle spese (modelli CR1).
- Su richiesta, i documenti giustificativi delle spese sostenute nel periodo interessato.

Si sottolinea che particolare attenzione dovrà essere riposta nella corretta compilazione del CR1 o CR1b (attraverso l'uso dei modelli in excel allegati alla presente, il cui upload in formato tracciato record testuale [.txt] ne consente il caricamento nel portale SIAN attraverso l'apposita funzionalità). Al riguardo si rimanda alla lettura del Manuale Utente "Gestione Spese - CR1", da intendersi qui integralmente riproposto, nel quale vengono puntualmente descritte le

regole da seguire per una corretta compilazione del CR1 ed un corretto caricamento a sistema dello stesso.

## **2. Certificazione antimafia**

Ai sensi di quanto disposto dal D.LGS. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai limiti fissati dall'art. di cui all'art. 1, comma 1142, della legge n. 2015/2017, pari, per le domande di cui alle presenti istruzioni operative, ad € 25.000, questa Agenzia è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

A partire dal 7 gennaio 2016, è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate dall'Organismo Pagatore attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Il rappresentante legale dell'Organizzazione di Produttori interessata, deve compilare, sottoscrivere e consegnare all'Organismo Pagatore idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alla presente circolare, articolata in:

- copia modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale (all. 1);
- copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato (all.2).

Si evidenzia che l'informazione rilasciata ai sensi dell'art. 86 del Codice Antimafia ha validità di mesi dodici ai fini dell'erogazione degli aiuti all'Organizzazione di Produttori, salvo che non ricorrano modificazioni nell'assetto societario o gestionale: in tal caso, a norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale dell'Organizzazione di Produttori interessata ha l'obbligo di trasmettere, alla Prefettura che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine perentorio di trenta giorni.

La violazione di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 20.000,00 a €. 60.000,00.

Ad ogni buon conto, si segnala altresì la necessità che l'Organizzazione di Produttori informi entro il medesimo termine anche l'Organismo Pagatore, allegando copia della suddetta documentazione, affinché si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata, al fine di non ritardare l'erogazione degli aiuti alla OP stessa.

## **3. Comunicazione eventi**

Con il termine "Evento" si intende in generale la realizzazione di un intervento tecnico-culturale, ma anche formativo e/o informativo, promozionale e/o divulgativo, che si realizza presso le aziende agricole dei produttori associati o presso imprese di lavorazione, di trasformazione, ed altre, ovvero presso strutture ospitanti appositamente individuate dall'OP/AOP organizzatrice, la cui esecuzione, durata o permanenza di effetti visibili, si esauriscono in un breve o brevissimo periodo di tempo.

La non ripetibilità degli eventi, come sopra definiti, (considerata la loro breve durata, la stagionalità, impone alle Amministrazioni di realizzare un tempestivo monitoraggio in loco allo scopo di verificare l'effettiva esecuzione dell'intervento comunicato.

Pertanto, le OP devono comunicare preventivamente all'Organismo delegato al controllo, salvo diversa indicazione dell'Organismo Pagatore, il calendario degli eventi a mezzo del Modello CE (Comunicazione di Evento), in allegato al presente documento.

Il termine di preavviso per l'inoltro della comunicazione è di 10 giorni solari antecedenti la data di inizio evento. Tuttavia l'Organismo Pagatore o l'Organismo delegato al controllo può stabilire, in deroga al termine sopra detti e compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, un termine di preavviso più ravvicinato alla data di inizio dell'intervento ovvero una differente gestione delle comunicazioni.

Si precisa che per talune tipologie di evento (che sono contrassegnate da una "x" nell'allegato recante le istruzioni per la compilazione del modello CE Comunicazione Evento), per le quali si ritiene sussistano elementi di valutazione verificabili anche successivamente alla loro esecuzione, in luogo della comunicazione preventiva di cui sopra, si dovrà inoltrare all'Organismo delegato al controllo una comunicazione mensile. Per tali casi la Comunicazione mensile Evento deve essere trasmessa entro il quinto giorno solare del mese successivo a quello in cui è stata completata l'esecuzione dell'evento, salvo anche in questo caso diversa indicazione e tempistica definita dall'Organismo Pagatore o dall'Organismo delegato al controllo.

Infine, con riguardo alle modalità di comunicazione inerenti il codice evento E3 - Acquisto di bins (comunicazione a consuntivo) è prevista una comunicazione a consuntivo salvo anche in questo caso diversa indicazione e tempistica definita dall'Organismo Pagatore o dall'Organismo delegato al controllo. Nonostante si tratti di acquisizione di capitale fisso, la numerosità e la frequenza degli acquisti e la conseguente esigenza distributiva dei contenitori acquistati, rendono necessaria la verifica di tali beni al momento della loro consegna.

Considerato che, secondo quanto stabilito all'art. 30 del D.M. n. 5927 del 18.10.2017, le disposizioni contenute nell'allegato al D.M. n. 9084 del 28.8.2014, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili, alle annualità successive dei programmi che proseguono a norma dell'art. 80, par. 1, lett. a) del regolamento delegato, così come quindi le disposizioni tecniche concernenti in particolare gli interventi finanziabili in conformità della vecchia strategia nazionale e della vecchia disciplina ambientale è stata predisposta, specificatamente per gli eventi, una duplice classificazione e individuazione degli stessi in modo da mantenere distinta la gestione eventi vecchio regime dalla gestione sul nuovo regime.

Pertanto, come detto, alla luce della nuova normativa comunitaria nonché delle opzioni di cui all'art. 80, par. 1, del regolamento delegato, si è reso necessario definire due distinti elenchi recanti la codifica e la descrizione degli eventi assoggettati agli obblighi di comunicazione. Per maggiore chiarezza si riportano entrambe le tabelle recanti i codici e le descrizioni (da inserire nelle comunicazioni) rispettivamente riferibili al vecchio regime e al nuovo regime.

#### ----- VECCHIO REGIME -----

**Per le OP/AOP che hanno aderito all'opzione di cui all'art. 80, par. 1, lett. a) del regolamento delegato gli eventi sono codificati e descritti nella tabella di seguito riportata, evidenziando che, rispetto agli obblighi di comunicazione previsti nelle scorse annualità, vengono aggiunti gli eventi A8, A9 e E3, i quali pertanto saranno comunque assoggettati all'obbligo di comunicazione secondo le modalità previste a prescindere che la OP/AOP si trovi ad operare con riferimento al vecchio regime.**

Codice		Descrizione evento
<b>SPESE GENERALI DI PRODUZIONE</b>		
<b>A</b>	<b>4</b>	Doppia raccolta delle nocciole
<b>A</b>	<b>5</b>	Doppia raccolta delle castagne
<b>SPESE PER MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE DELLA TECNICA COLTURALE</b>		
<b>B</b>	<b>1</b>	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
<b>B</b>	<b>2</b>	Potatura verde albicocco
<b>B</b>	<b>3</b>	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
<b>B</b>	<b>4</b>	Potatura verde dell'actinidia
<b>B</b>	<b>5</b>	Potatura verde del melo
<b>B</b>	<b>7</b>	Diradamento manuale dell'actinidia
<b>B</b>	<b>8</b>	Diradamento e doppio diradamento manuale dell'albicocco
<b>B</b>	<b>9</b>	Diradamento manuale del pero
<b>B</b>	<b>10</b>	Doppio diradamento delle pesche, nettarine e percoche
<b>B</b>	<b>11</b>	Diradamento manuale degli agrumi (mandarino, clementino e tangelo)
<b>B</b>	<b>12</b>	Potatura verde degli agrumi
<b>B</b>	<b>13</b>	Potatura straordinaria del castagno
<b>B</b>	<b>14</b>	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo (ammissibile ogni 5 anni)
<b>B</b>	<b>15</b>	Diradamento dei grappoli di uva da tavola
<b>B</b>	<b>16</b>	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
<b>B</b>	<b>17</b>	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta
<b>B</b>	<b>18</b>	Potatura verde del susino
<b>B</b>	<b>19</b>	Potatura verde del kaki
<b>B</b>	<b>20</b>	Diradamento manuale del melo
<b>B</b>	<b>21</b>	Diradamento manuale del susino
<b>B</b>	<b>22</b>	Potatura dei grappoli ("acinellatura") di uva da tavola
<b>B</b>	<b>23</b>	Arrossamento in melaio della mela annurca
<b>B</b>	<b>24</b>	Scozzolatura del fico d'india
<b>B</b>	<b>25</b>	Ripristino dei letti di coltivazione e attività di profilassi nelle fungaie
<b>C</b>	<b>8</b>	Imbianchimento di talune colture orticole
<b>C</b>	<b>9</b>	Spugnatura del fittone
<b>MEZZI TECNICI</b>		
<b>C</b>	<b>1</b>	Materiali agro tessili (tessuto non tessuto, reti frangivento, reti ombreggianti)
<b>C</b>	<b>4</b>	Tunnel breve durata
<b>C</b>	<b>5</b>	Ali gocciolanti per microirrigazione
<b>C</b>	<b>11</b>	Pacciamatura
<b>AZIONI AMBIENTALI</b>		
<b>D</b>	<b>1</b>	Sovescio con piante biocide
<b>A</b>	<b>2</b>	Mezzi tecnici e agenti per la Confusione sessuale tradizionale e con utilizzo di feromone in diverse formulazioni
<b>A</b>	<b>3</b>	Prodotti e mezzi di lotta per la difesa delle colture
<b>A</b>	<b>6</b>	Impollinazione naturale
<b>A</b>	<b>7</b>	Utilizzo di alginati, funghi e bacilli
<b>A</b>	<b>8</b>	Utilizzo di piante orticole innestate
<b>A</b>	<b>9</b>	Utilizzo di semi o piantine con caratteristiche di resistenza/tolleranza ai patogeni
<b>C</b>	<b>2</b>	Pacciamatura (materiale biodegradabile)
<b>C</b>	<b>3</b>	Teli per la solarizzazione
<b>C</b>	<b>6</b>	Utilizzo preparati ad effetto biocida
<b>C</b>	<b>10</b>	Utilizzo di ammendanti organici compostati
<b>ALTRI EVENTI</b>		
<b>E</b>	<b>1</b>	Partecipazione a manifestazioni e/o realizzazione di eventi con fini promozionali
<b>E</b>	<b>2</b>	Partecipazione a corsi di formazione
<b>E</b>	<b>3</b>	Acquisto di <i>bins</i> (comunicazione a consuntivo)

----- NUOVO REGIME -----

Per le OP/AOP che invece hanno presentato un nuovo programma operativo o hanno aderito ad una delle opzioni di cui all'art. 80, par. 1, lett. b) o c) del regolamento delegato gli eventi sono codificati e descritti nella tabella di seguito riportata:

Codice		Descrizione evento
<b>SPESE SPECIFICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PER MEZZO DELL'INNOVAZIONE NELLA TECNICA COLTURALE DELLE PIANTE ARBOREE</b>		
B	1	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
B	2	Potatura verde dell'albicocco
B	3	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
B	4	Potatura verde dell'actinidia (kiwi)
B	5	Potatura verde del melo
B	7	Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)
B	8	Diradamento manuale tardivo dell'albicocco
B	9	Diradamento manuale del pero
B	12	Potatura verde degli agrumi
B	13	Potatura straordinaria del castagno
B	14	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo (ammissibile ogni 3 anni)
B	15	Diradamento dei grappoli di uva da tavola
B	16	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
B	18	Potatura verde del susino
B	19	Potatura verde del kaki
B	20	Diradamento manuale del melo
B	21	Diradamento manuale del susino
B	22	Potatura dei grappoli di uva da tavola
B	24	Scozzolatura del fico d'india
B	26	Diradamento e potatura verde del fico d'india
B	27	Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato
B	28	Potatura verde del mandorlo
<b>SPESE SPECIFICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PER MEZZO DELL'INNOVAZIONE NELLA TECNICA COLTURALE DELLE PIANTE ORTIVE</b>		
B	17	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra)
C	8	Imbianchimento di talune colture orticole
<b>SPESE SPECIFICHE PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PER MEZZO DELL'INNOVAZIONE NELLA TECNICA DI TRATTAMENTO DEI PRODOTTI</b>		
A	4	Doppia raccolta delle nocciole
A	5	Doppia raccolta delle castagne
B	23	Arrossamento in melaio della mela annurca
C	9	Spugnatura del fittone
<b>MEZZI TECNICI</b>		
C	1	Impiego TNT e tessuti similari
C	4	Copertura con Tunnel breve durata
C	5	Ali gocciolanti ad utilizzo non ripetuto (annuale)
C	12	Impiego TNT e tessuti similari su colture destinate alla IV gamma
<b>AZIONI AMBIENTALI</b>		
D	1	Sovescio con piante biocide
A	2	Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive
A	3	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica
A	6	Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
A	8	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche

Codice		Descrizione evento
A	9	Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
B	25	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
C	2	Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili
C	3	Impiego di teli per solarizzazione
C	6	Interramento di prodotti ad effetto biocida
C	10	Impiego di ammendanti organici compostati
C	11	Impiego di teli pacciamanti tradizionali
ALTRI EVENTI		
E	1	Partecipazione a manifestazioni e/o realizzazione di eventi con fini promozionali
E	2	Partecipazione a corsi di formazione
E	3	Acquisto di bins (comunicazione a consuntivo)

Come evidenziato nelle due tabelle precedenti, gli eventi codificati A8, A9 e E3 dovranno essere oggetto di comunicazione a prescindere dal regime in cui la OP/AOP si trova ad operare.

Per meglio chiarire e inquadrare le finalità del controllo si evidenzia che l'elemento che caratterizza l'evento, fatte salve alcune eccezioni (come ad esempio la partecipazione ad eventi fieristici o l'acquisto di bins) di cui si dirà di seguito, oltre alla durata temporale è la remunerabilità dell'intervento.

In linea generale è classificabile come "evento", infatti, l'intervento la cui esecuzione consente all'OP di rendicontare oltre l'eventuale acquisto del mezzo tecnico, la gestione ossia la sua remunerazione sulla base dei valori forfettari e/o massimi indicati nella circolare Mipaaf n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive integrazioni e/o modificazioni e, a decorrere dall'annualità 2018 del programma operativo, per quanto concerne i programmi operativi conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione, i valori indicati nella circolare Mipaaf n. 5928 del 18.10.2017 e s.m.i..

Si sottolinea inoltre che l'ammissibilità della spesa sostenuta per un eventuale acquisto del mezzo tecnico è subordinata all'utilizzo del mezzo stesso coerentemente alla sua destinazione d'uso (ad es: materiali agro-tessili per il vecchio regime o impiego TNT e tessuti simili per il nuovo regime) e pertanto l'evento deve essere comunicato a mezzo del Modello CE per permettere all'Organismo di controllo delegato di verificare – se del caso - l'avvenuto corretto impiego del mezzo tecnico.

Diversamente dal passato per la realizzazione del PO 2018 e delle successive annualità è richiesto che venga altresì comunicato all'organismo delegato al controllo l'acquisto e la **fornitura di imballaggi non primari come bins, cassoni**, utilizzati per la movimentazione interna, il conferimento e lo stoccaggio, che pertanto dovranno essere oggetto di apposita comunicazione di evento a consuntivo.

La comunicazione dovrà essere inoltrata entro cinque giorni dalla data di consegna della fornitura. La comunicazione dovrà contenere l'esatta ubicazione dove i bins acquistati sono temporaneamente stoccati. Sui contenitori in questione dovranno inoltre essere obbligatoriamente riportate, con sistemi che garantiscano l'inamovibilità della marchiatura, le seguenti informazioni:

Cod. IT della OP o Ragione sociale (va indicato il soggetto che provvede all'acquisto)	IT XXX o Coop. XXX
Annualità del Programma Operativo e progressivo annuale della fornitura	P.O. 2018-I

Le medesime informazioni dovranno essere obbligatoriamente riportate a cura del fornitore (si esclude pertanto la loro apposizione a penna) nei documenti di acquisto (fatture, ddt)

al fine di garantire la perfetta correlazione tra la spesa ed i contenitori dichiarati. In sede di controllo di rendicontazione non saranno considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto dei contenitori in plastica la cui documentazione atta a dimostrare il sostenimento della spesa difetti delle informazioni sopra dette.

La partita di bins uniformemente riconoscibile per la stampigliatura sopra indicata (apposta su ciascun contenitore che forma la partita) dovrà essere mantenuta nella sua interezza numerica a disposizione per un eventuale controllo da parte dell'Organismo delegato per non più di dieci giorni solari dalla data di invio della comunicazione. Alla scadenza di tale periodo, pur se in assenza di controllo, la partita di bins potrà essere liberamente destinata secondo programma della OP medesima. Diversamente, qualora venga effettuato il controllo nell'arco dei 10 giorni e venga riscontrata la non conformità degli identificativi sopra previsti o la non corrispondenza nel numero dei bins, si considererà l'evento con esito **negativo o parzialmente negativo** e pertanto si dovranno adottare le medesime regole sotto indicate per la rendicontazione degli eventi ossia: gli interventi controllati nel corso dell'anno con esito negativo o parzialmente negativo devono essere rendicontati nella loro interezza, sulla base quindi di quanto esposto nelle comunicazioni.

In relazione poi all'evento C12 "Impiego TNT e tessuti simili su colture destinate alla IV gamma", segnatamente all'estensione prevista dalla circolare n. 7163 del 12.12.2017 per i casi di colture orticole destinate alla IV gamma, si specifica che potranno essere presi in considerazione i costi di manodopera per le operazioni di messa in opera e rimozione del telo in funzione del numero di cicli praticati in un anno, solo ove specificatamente autorizzati dalle Regioni / Province autonome e subordinatamente alla corretta comunicazione preventiva da effettuarsi con riferimento a ciascun ciclo che si intende praticare sullo stesso appezzamento. E' responsabilità delle Organizzazioni di produttori dimostrare adeguatamente all'Organismo delegato al controllo l'effettiva destinazione (IV<sup>^</sup> gamma) delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto di comunicazione preventiva di evento. Ciò potrà avvenire attraverso una documentata tracciatura dei conferimenti e della lavorazione di detto prodotto. La spesa sarà ritenuta ammissibile solo ove ciò sia ritenuto adeguato e l'intervento correttamente eseguito. Si precisa infine, come anche desumibile dalle due tabelle recanti i codici e le descrizioni evento che detta opportunità (C12) non è da intendersi estesa alle organizzazioni che permangono nel vecchio regime.

La Comunicazione di evento, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata deve essere trasmessa all'Organismo delegato al controllo via fax o posta elettronica standard o certificata, salvo diversa indicazione dell'Organismo stesso.

La Comunicazione deve essere trasmessa separatamente per ciascuna tipologia di evento la cui esecuzione e/o partecipazione è stata programmata o, nei casi per i quali è prevista la Comunicazione mensile o a consuntivo, la cui esecuzione è stata completata. Per una stessa tipologia di evento possono essere trasmesse anche più comunicazioni in funzione della programmabilità degli interventi e compatibilmente ai termini sopra stabiliti.

Eventuali variazioni al programma preventivamente comunicato devono essere tempestivamente comunicate (a mezzo del medesimo stampato) all'Organismo delegato al controllo. Qualora, successivamente all'invio della comunicazione preventiva, intervengono variazioni relative ai dati ed alle informazioni in essa contenute, l'OP dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente all'Organismo di controllo una comunicazione in variazione. Tale comunicazione in variazione dovrà essere trasmessa anche qualora si verifichi la circostanza dell'annullamento di una delle operazioni pianificate. Non saranno accettate Comunicazioni in variazione presentate contestualmente al controllo, salvo casi di evidente errore materiale nella compilazione della comunicazione obbligatoria.

**Si sottolinea che le comunicazioni preventive, in variazione e quelle mensili e/o a consuntivo, costituiscono – con riferimento agli interventi comunicati – un elemento documentale necessario per la giustificazione delle spese sostenute nel piano operativo dell'OP/AOP.**

## **La rendicontazione degli Eventi**

Ai fini della rendicontazione delle spese:

- gli interventi controllati nel corso dell'anno con esito negativo o parzialmente negativo devono essere rendicontati nella loro interezza, sulla base quindi di quanto esposto nelle comunicazioni preventive, in variazione, mensili e/o a consuntivo, sopra richiamate;
- viceversa, eventi rendicontati che non sono stati oggetto di comunicazione preventiva, in variazione, mensili e/o a consuntivo, saranno considerati spese non ammissibili.

In ogni caso, in sede di controllo della rendicontazione, l'Organismo delegato provvederà a individuare l'importo di spesa non ammissibile riconducibile alle due casistiche sopra menzionate ed a portarlo in detrazione dal totale delle spese rendicontate. Tale importo concorrerà, in ogni caso, alla determinazione dello scostamento di cui al par. 3, art. 61, del regolamento delegato.

Qualora l'Organizzazione di Produttori, contrariamente a quanto sopra disposto, omette di rendicontare anche gli eventi negativi o parzialmente negativi, l'Organismo delegato, non potendo diversamente individuare il corrispondente importo di spesa che la OP avrebbe dovuto rendicontare, procederà alla valorizzazione dello stesso sulla base dei valori forfettari e massimi stabiliti dal Ministero ovvero – laddove non definiti – dei valori riportati nelle fatture di acquisto, sommando quindi detti valori al valore totale delle spese non ammissibili.

### **4. Controlli e rendicontabilità di talune spese**

Si precisa, infine, che l'Organismo delegato può estendere la propria attività di controllo – laddove ritenuto opportuno – anche a talune tipologie di voci che, sebbene non siano classificabili tra gli “eventi” (e quindi non è richiesta da parte dell'OP la trasmissione di una Comunicazione), possono tuttavia richiedere un intervento di verifica puntuale coerentemente alle finalità del controllo degli eventi. Ci si riferisce, ad esempio, alla possibile verifica circa l'effettivo svolgimento di talune mansioni da parte del personale.

La costituzione del Fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo. È necessario, pertanto, che nel Fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Qualora, nel corso del controllo, si constatino superfici dichiarate a intervento non presenti nel Fascicolo aziendale del produttore si provvederà ad escludere dette superfici dalla rendicontabilità delle spese di gestione (esito negativo o parzialmente negativo).

### **5. Prevenzione e gestione della crisi: Ritiri dal Mercato**

Nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione della crisi, con riferimento alle procedure operative per le operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli attraverso i programmi operativi delle OP, in applicazione del Regolamento del Consiglio n. 1308/2013, del Regolamento delegato e del Regolamento di esecuzione, nonché del Decreto MIPAAF n. 5927 del 18.10.2017 e da ultimo della **Circolare di AGEA Coordinamento n. 98051 del 22 dicembre 2017**, si riportano di seguito le istruzioni per la realizzazione di dette operazioni.

I destinatari dei prodotti oggetto di ritiro sono esclusivamente i soggetti inclusi nell'apposito Elenco Unico nazionale pubblicato sul sito AGEA; nelle more di tale pubblicazione, come previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento n. 98051 del 22 dicembre 2017, tutti i

destinatari che intendono ricevere prodotti e che sono stati attivi negli ultimi due anni, possono continuare a ricevere, ma sono obbligati a presentare la dichiarazione di accreditamento (mod.1) allegata alla succitata circolare, anteriormente alle operazioni di ritiro o comunque nel più breve tempo possibile, all'Organismo Pagatore competente per l'OP/AOP conferente, al fine di aggiornare l'elenco con i dati dichiarativi. Viceversa gli Enti che non hanno operato negli ultimi due anni, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di accreditamento (mod. 1), ma potranno ricevere prodotto soltanto dopo l'autorizzazione all'accREDITamento e l'inserimento nell'elenco nazionale pubblicato sul Sito AGEA.

Le dichiarazioni di accreditamento di che trattasi potranno essere consegnate a mano o dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata o via posta certificata (pec).

Per l'Organismo Pagatore AGEA, le dichiarazioni dovranno essere indirizzate a:

**AGEA**  
**Organismo Pagatore**  
**Ufficio Domanda Unica e OCM**  
**Servizio Domanda Unica e gestione ortofrutta**  
**Via Palestro, 81 - 00185 ROMA**

Qualora invece la domanda venga trasmessa via posta certificata pec si dovrà indirizzare a:

**[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)**

Come noto le OP possono ricevere il sostegno comunitario, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Reg. (UE) n.1308/2013, soltanto se dette operazioni sono state inserite nel Programma Operativo con evidenza delle rispettive movimentazioni finanziarie nell'ambito del CCD.

#### **NUOVO REGIME**

I prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato sono ammissibili ai fini del programma operativo limitatamente ai soli prodotti e nei limiti delle indennità di sostegno indicate nell'allegato IV del Regolamento delegato e, per i prodotti non elencati nel citato allegato IV, delle indennità indicate nella Circolare MIPAAF n. 5928 del 18.10.2017 e s.m.i., nonché nei limiti dei massimali stabiliti agli articoli 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dei massimali in volume stabiliti di cui agli articoli 43 e 45 del Regolamento delegato.

Viceversa, le OP che ai sensi dell'art. 80, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento delegato hanno optato per proseguire il proprio programma operativo sino a scadenza, alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011:

#### **VECCHIO REGIME**

I prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato sono ammissibili ai fini del programma operativo limitatamente ai soli prodotti e nei limiti delle indennità di sostegno indicate nell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e, per i prodotti non elencati nel citato allegato XI, delle indennità indicate nella Circolare MIPAAF Circolare ministeriale n. 5796/2014, nonché nei limiti dei massimali in valore stabiliti agli articoli 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dei massimali in volume di cui agli articoli 77 e 79 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011.

Le OP che intendono procedere al ritiro di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'art. 42 del Regolamento delegato comunicano all'Organismo incaricato, almeno **quindici giorni prima dell'inizio** delle operazioni di ritiro e con riferimento all'annualità in corso, il proprio intendimento ad effettuare il ritiro di prodotti dal mercato. Le comunicazioni possono essere inviate via mail.

La comunicazione di che trattasi si compone di tre elenchi (modelli fac-simile in allegato) che forniscono le seguenti informazioni:

1. elenco dei prodotti ritirati (modello R-1A) recante per ciascun prodotto l'indicazione delle superfici investite in Ha, il quantitativo totale stimato come prodotto, il quantitativo totale stimato come ritirabile;
2. elenco dei centri di ritiro nei quali si intende operare (Modello allegato R-1B) con loro ubicazione e indicazione dei recapiti e del nominativo del referente del centro;
3. elenco nominativo dei tecnici dell'OP che assicurano la conformità delle operazioni di ritiro (Modello allegato R-1C) e dichiarazione di conoscenza e applicazione delle norme di conformità per ogni prodotto.

Eventuali variazioni che intervengono successivamente alla comunicazione iniziale, sono comunicate (a mezzo dei medesimi stampati) all'Organismo incaricato nei medesimi termini.

L'OP è responsabile che il Centro di Ritiro sia adeguatamente dotato di strutture atte allo stoccaggio e al mantenimento del prodotto in funzione della tipologia dello stesso, e garantisce che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale e fitosanitario negativo (art. 46 del Regolamento delegato e da quanto approvato in sede nazionale e regionale).

Per la pesa del prodotto, il Centro di Ritiro deve essere dotato di bilico ad equilibrio regolarmente approvato, munito di bolli metrici di "verificazione prima" nonché, di verificazione periodica per il triennio in corso (D. Lgs. 29-12-1992 n. 517, D. Lgs. 24-02-1997 n. 40, Decreto 21-4-2017 n. 93), con stampa elettronica del tagliando di pesa. Per il prodotto destinato alla beneficenza sono ammessi strumenti di pesa diversi purché muniti di bolli metrici e dotati di stampa elettronica del tagliando di pesa o di altro sistema che ne garantisca la registrazione finalizzata alla tracciabilità delle operazioni di pesatura. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'OP all'Organismo delegato al controllo.

Le OP che intendono effettuare un'operazione di ritiro, notificano all'Organismo preposto al controllo ogni operazione di ritiro, secondo una programmazione settimanale.

La programmazione settimanale degli interventi è comunicata **entro le ore 14.00 del giovedì precedente la settimana dei ritiri (il mercoledì nel caso il giovedì sia festivo)**.

L'aggiornamento, che coinvolge solo le giornate di giovedì e venerdì della settimana dei ritiri, si comunica **entro e non oltre le ore 12.00** del martedì (o del lunedì nel caso in cui il martedì è festivo) della settimana in corso. Eccezioni debitamente motivate sono preventivamente concordate con l'Organismo preposto al controllo.

La notifica contiene tutte le informazioni richieste all'art. 44 del Regolamento delegato ed è redatta in conformità al modello allegato R-2.

Con la compilazione del modello R-2 la OP/AOP attesta l'ubicazione del centro dove intende operare (già indicato nella comunicazione iniziale modello R-1B), il giorno e orario in cui intende iniziare le operazioni di ritiro, l'identificazione del prodotto che intende ritirare, la destinazione (intesa come luogo fisico di scarico) e il destinatario a cui intende avviare il prodotto. Con la compilazione e la sottoscrizione del modello R-2 la OP/AOP, attesta tra l'altro, la piena conoscenza delle norme e delle regole che disciplinano i ritiri, la conformità del prodotto alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi.

La notifica costituisce un elemento documentale indispensabile per la giustificazione delle spese nel piano operativo della OP/AOP unitamente a:

- La Comunicazione Iniziale (modd. R- 1A, R-1B e R-1C) già trattata precedentemente, che ha finalità informative. I modelli sono comuni a tutti gli ortofrutticoli assoggettati al ritiro dal mercato e sono compilati dall'OP/AOP.
- Il Buono di Avviamento alla distribuzione gratuita (modello R-3A), il Buono di Avviamento per Prodotto alla Rinfusa (modello R-4) ed il Buono di Avviamento per Compostaggio o

Biodegradazione (modello R-6), permettono all'OP di trasferire la merce al destinatario. Il buono di avviamento deve essere compilato in tutte le sue parti. A ciascun modello (R-3A, R-4 e R-6) corrisponde un unico destinatario ed un unico veicolo di trasporto. Al fine di eseguire correttamente l'operazione di ritiro si evidenzia che è responsabilità della OP operare nel pieno rispetto di quanto indicato nella comunicazione preventiva (tipo prodotto, orario, destinazione). Laddove l'organismo delegato al controllo constati il mancato rispetto di quanto preventivamente dichiarato, non sarà riconosciuto alcun aiuto in relazione all'operazione individuata.

- La Presa in carico differisce in base alla destinazione del prodotto (modelli R-5A, R-5B, R-5C, R-5D, R-5E, R-7A). Il modello viene compilato e sottoscritto esclusivamente dal destinatario che prende in consegna la merce, presso il sito di destinazione e lo trasmette tempestivamente all'OP. La verifica, da parte dell'Organismo delegato al controllo può avvenire a seguito dell'attestazione dello scarico del prodotto presso il destinatario.

Il Ministero con il D.M. n. 5927 del 8.10.2017, ha stabilito che per poter ricevere l'aiuto comunitario in fase di rendicontazione, la documentazione minima che le OP sono tenute a presentare, comprende le informazioni relative:

- a. I quantitativi conferiti dai soci e/o acquistati da terzi;
- b. i quantitativi commercializzati per ciascun prodotto dall'inizio della campagna;
- c. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
- d. la destinazione finale di ciascun prodotto attestata dalla certificazione di presa in consegna;
- e. il riepilogo delle operazioni di ritiro;

La dimostrazione che i prodotti ritirati provengono esclusivamente dai soci produttori, può avvenire anche attraverso la tenuta di una contabilità di magazzino separata tra i prodotti conferiti dai soci e quella acquistata da terzi.

Ciò al fine di determinare, in sede di controllo, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e in particolare agli articoli 43 e 45 del Regolamento delegato e articolo 30, punto 4 del Regolamento di esecuzione.

#### **a. Distribuzione gratuita (art. 34 par. 4 lett. a) e b) del Reg. CE 1308/2013)**

Come prescritto dalla richiamata normativa comunitaria il controllo deve riguardare almeno il 10% delle quantità complessivamente assoggettate al ritiro; pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29, par. 3, del Regolamento di esecuzione, l'Organismo di controllo effettua a campione le verifiche sulle operazioni di ritiro.

A norma dell'articolo 29, par. 1 del Regolamento di esecuzione, l'Organismo di controllo procede ad una verifica in loco in esito alla quale, se non sussistono irregolarità, valida l'operazione di ritiro.

Sarà quindi cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-3A), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla distribuzione gratuita. Tuttavia possono essere disposti ulteriori verifiche sull'attestazione della funzionalità refrigerante del mezzo di trasporto.

Le istituzioni o le organizzazioni caritative che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico che può essere redatta in conformità all'allegato (modello R-3B).

Tutti i prodotti oggetto di ritiro, indipendentemente dalla destinazione, sono sotto la diretta responsabilità, non delegabile, o della Organizzazione Produttori (prima della presa in carico) o dell'Ente destinatario dopo l'avvenuta presa in carico).

Per la distribuzione gratuita, nel caso di trasporto a carico della OP, sarà cura della medesima provvedere alla consegna fino “al ciglio del mezzo di trasporto” nel luogo concordato per la consegna.

Tenuto conto della necessità di individuare un responsabile che sia garante a che i prodotti ritirati dal mercato siano distribuiti esclusivamente a favore di persone che abbiano diritto alla pubblica assistenza e che quindi corrispondano ai soggetti autorizzati di cui all’art. 34, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si stabilisce che gli unici soggetti autorizzati, sono gli Enti e/o Associazioni riconosciuti dalla legislazione nazionale e/o regionale secondo le rispettive norme ed inclusi in un elenco nazionale, il cui aggiornamento compete ad AGEA.

Tali Enti si impegnano a rispettare la normativa vigente ed in particolare a tenere un registro di carico e scarico dei prodotti ricevuti. L’Ente si impegna altresì a compilare correttamente la presa in carico con particolare cura in riferimento alla quantità dei colli ricevuti ed alla qualità del prodotto oggetto di presa in carico; quest’ultima corrisponde alla conferma della corretta consegna del prodotto così come descritto nel buono di avviamento.

Per tutte le destinazioni non è facoltà dell’Ente destinatario di procedere a “prese in carico parziali”, in altri termini o vi è corrispondenza fra quanto dettagliato nel buono di avviamento o è fatto obbligo all’Ente destinatario di procedere al respingimento, ovvero alla mancata presa in carico, salvo casi di carattere eccezionale che dovranno essere documentati e circostanziati.

Sia nella prima fase di presa in carico dell’Ente destinatario nei confronti della OP, sia nel caso di successiva consegna ad un Ente che cura la diretta distribuzione agli indigenti, non è in alcun modo consentita alcuna forma di delega a personale estraneo all’Ente stesso.

Ai soggetti che effettuano la presa in carico dei prodotti ritirati, spetta l’onere di assicurare la conformità delle procedure di distribuzione anche qualora si avvalgano di soggetti distributori, accertandone e garantendone preventivamente l’affidabilità e la capacità distributiva.

Pertanto, al fine di tracciare l’effettiva destinazione dei prodotti a favore di persone aventi diritto alla pubblica assistenza, ogni soggetto coinvolto nella filiera, dovrà istituire un registro di carico/scarico specifico per questa tipologia di intervento dandone evidenza all’Organismo preposto al controllo, qualora lo richiedesse.

Il registro riporterà nella sezione “carico” le quantità con il numero di colli di prodotto fresco e nella sezione “scarico” si indicheranno, per singolo soggetto, il numero di colli consegnati (modello registro C/S).

Nel caso in cui il destinatario effettui direttamente distribuzione a persone o famiglie indigenti, dovrà comunque tenerne traccia nella sezione di scarico del registro (quantità complessiva e periodo interessato per la distribuzione) predisporre solo il registro di carico del prodotto ricevuto.

Resta inteso che qualora dai controlli a campione di cui all’art. 30 del Regolamento di esecuzione, dovessero emergere irregolarità e inadempienze nella tenuta della contabilità specifica di cui al paragrafo 5 del citato art. 30, verranno applicate le sanzioni previste e i soggetti inadempienti saranno esclusi da future partecipazioni alla misura, per almeno un anno.

### **1. Spese di trasporto**

Le spese di trasporto saranno riconosciute in modo forfettario e nella misura prevista dall’allegato IV al Regolamento di esecuzione, nel caso sia effettuato direttamente dalla OP, ed il pagamento sarà subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

- la denominazione degli organismi beneficiari;
- il quantitativo dei prodotti considerati;

- la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati (corredata della documentazione che ne attesti, se del caso, la funzionalità refrigerante);
- la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Nel caso invece il trasporto sia effettuato dal destinatario, il pagamento delle relative spese saranno rimborsate alla OP previa presentazione dei giustificativi regolarmente quietanzati e per l'importo effettivamente documentato (nel caso l'importo sia inferiore all'importo forfettario) o nella misura massima prevista dall'allegato IV del Regolamento di esecuzione (ove l'importo risulti maggiore).

Si specifica, inoltre, che la Commissione europea ha fornito alcune precisazioni riguardo al trasporto marittimo, in relazione al disposto dell'art. 81 del Regolamento (UE) n. 543/2011, sostituito dall'art. 16 del Regolamento di esecuzione, che ad ogni buon fine, si ripropone di seguito.

L'articolo stabilisce che gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna, che, ad esempio è di 860 km, di cui 505 km di trasporto terrestre e 355 km di trasporto marittimo. In base all'allegato XII del Regolamento (UE) n. 543/2011 (sostituito dall'allegato IV del Regolamento di esecuzione), l'importo forfettario per la distanza totale sarebbe pari a 108,3 EUR/tonnellata, di cui 95,3 EUR/tonnellata sarebbero dovuti per la parte di trasporto terrestre. Alla distanza si applica un coefficiente correttore di 0,6 in caso di trasporto marittimo. Pertanto, i costi di trasporto per tonnellata per la distribuzione gratuita sono calcolati come segue:

$$95,3 \text{ EUR/t} + (108,3 - 95,3) \times 0,6 \text{ EUR/t} = 103,1 \text{ EUR/t}$$

## **2. Spese di cernita ed imballaggio**

Le spese di cernita ed imballaggio sono ammissibili nell'ambito del PO nei limiti dell'importo forfettario stabilito dall'allegato V del Regolamento di esecuzione, per i prodotti confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg. L'imballaggio del prodotto destinato alla beneficenza deve recare anche le diciture previste dalla normativa comunitaria (allegato VI del Regolamento di esecuzione): **“Prodotto destinato alla distribuzione gratuita Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892” e il logo comunitario**. Per queste destinazioni, deve essere garantita l'omogeneità del peso per ciascun collo; quest'ultimo, al netto dell'imballaggio, non può superare i 25 kg.

### **b. Altre destinazioni**

Per quanto concerne i ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, il trasferimento del prodotto a destinazione può avvenire esclusivamente in presenza dell'Organismo delegato al controllo che presiede all'operazione. Ove tale prescrizione venga disattesa non verrà riconosciuto alcun aiuto.

Sarà cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-4 per le destinazioni: realizzazione di biomasse, alimentazione animale, distillazione in alcool e trasformazione industriale–no food; oppure modello R-6 per la destinazione biodegradazione e compostaggio), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto e il tipo di destinazione.

L'Organismo preposto al controllo, effettuate le verifiche del caso, se non sussistono irregolarità, valida le operazioni di ritiro.

I destinatari finali, che ricevono il prodotto, oltre a rilasciare una presa in carico redatta sulla base del modello specifico per ogni tipologia di destinazione, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico nel quale annotare le operazioni svolte.

L'Organismo di controllo effettua a campione il controllo sugli utilizzatori finali (art. 30, par. 5, del Regolamento di esecuzione) al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di carico e scarico, l'effettuazione delle operazioni.

Sia i buoni di avviamento che le lettere di presa in carico costituiscono elementi indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP.

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo o dell'eventuale frazione liquida.

Come disposto dall'art. 29, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione, i prodotti non destinati alla distribuzione gratuita, devono essere sottoposti a denaturazione. Tale operazione può avvenire tramite:

- l'aspersione di coloranti non tossici,
- la miscelazione del prodotto con foraggi,
- altra operazione ritenuta efficace a tali scopi dall'organismo delegato al controllo.

Nel caso le condizioni lo permettano e concordandolo preventivamente con l'organismo delegato al controllo, una OP può eleggere un centro di ritiro direttamente presso il destinatario finale. Nel caso specifico, dovrà essere presente almeno una pesa bilico ad equilibrio regolarmente certificata e dotata di un sistema che ne tracci la pesata (stampo elettronico del tagliando di pesa con data e orario).

Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista per i ritiri in argomento, questa è calcolata sulla base del peso netto del prodotto determinato presso centro di ritiro, in fase di controllo.

Qualora il prodotto viene pesato anche alla destinazione finale e si dovesse riscontrare uno scostamento inferiore al 3% rispetto a quello di partenza, questo è da intendersi fisiologico e non verrà considerato. Viceversa uno scostamento superiore al 3%, in assenza di un'adeguata e documentata motivazione, determinerà il mancato riconoscimento dell'aiuto.

### ***b.1 Realizzazione di biomasse***

L'operazione di trasformazione in biogas dei prodotti oggetto di ritiro deve avvenire in impianti riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) e muniti di riconoscimento IAFR (Impianti a Fonte Rinnovabili) ed avere una capacità lavorativa tale da garantire la trasformazione del prodotto conferito.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla realizzazione di biomasse che ricevono il prodotto, dovranno rilasciare la presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5A).

### ***b.2 Alimentazione animale***

L'OP, sulla base della consistenza zootecnica dell'azienda che ne fa richiesta e quindi in funzione della quantità massima annua e di quella mensile di prodotto da destinare all'alimentazione animale, stabilisce il prodotto e le quantità che possono essere consegnati.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati all'alimentazione animale che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5B).

### ***b.3 Distillazione in alcool***

I prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato possono essere destinati alle industrie di distillazione in alcool con gradazione superiore a 80% in volume, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso e successiva denaturazione ai sensi del Reg. (C.E.) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare.

Le aziende di distillazione che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5C).

#### ***b.4 Trasformazione industriale no-food***

La destinazione alla trasformazione industriale è consentita solo a condizione che l'utilizzatore sia in possesso del riconoscimento ottenuto nell'ambito del no-food — energetico (Reg. CE n. 1973/04).

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla trasformazione industriale no-food che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5D).

#### ***b.5 Biodegradazione o compostaggio***

Si ricorda che questa tipologia di destinazione è praticabile unicamente qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle tipologie d'intervento descritte ai precedenti paragrafi e solo dopo esplicita autorizzazione a cura dell'Organismo pagatore.

In particolare, inoltre, la biodegradazione è praticabile da parte dell'OP solo se l'utilizzazione avviene su terreni dei propri associati.

La suddetta autorizzazione è altresì subordinata alla messa a disposizione da parte dell'OP della planimetria del terreno ove si intende biodegradare il prodotto, con l'identificazione dell'appezzamento di terreno e l'indicazione della rete scolante interessata.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla biodegradazione o compostaggio che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-7A).

Le OP provvedono a garantire che la distribuzione del prodotto sia omogenea, sul terreno dei propri soci e la sua denaturazione avvenga nel più breve tempo possibile (fermo restando le esigenze di valutazione agronomica). La denaturazione deve avvenire al fine di rendere assolutamente non asportabile e non riutilizzabile il prodotto per il consumo fresco.

L'OP deve verificare che la distribuzione sul terreno avvenga in assenza di colture in atto ed in corrispondenza della fase delle lavorazioni principali del terreno, preparatorie alla semina della coltura successiva, nel rispetto delle quantità previste dalla normativa ambientale.

Il produttore agricolo dovrà tener conto dei quantitativi di elementi minerali apportati in relazione alle successive rotazioni colturali.

L'OP verifica, in relazione alla natura dei prodotti, che l'interramento venga eseguito nell'arco delle 48 ore successive allo spandimento. Tale limite va comunque inteso come limite massimo ed anticipato ogni qualvolta si paventino rischi di pioggia, di eccessiva presenza d'insetti o sgradevoli odori.

L'OP assicura inoltre che la biodegradazione non sia effettuata nei seguenti casi o circostanze:

- a) a meno di cinque metri dai canali e fossi di scolo delle acque superficiali. Deve comunque essere evitata ogni forma di percolazione sulla rete idrica di scolo o d'inquinamento delle falde idriche;
- b) in aree immediatamente adiacenti ai centri urbani e alle grandi vie di comunicazione (strade di grande scorrimento e linee ferroviarie);

- c) in aree golenali o comunque soggette a vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;
- d) in caso di pioggia o imminente pioggia;
- e) in terreni già interessati ad altra forma di spandimento di altre sostanze quali ad esempio: liquami zootecnici, pollina, fanghi di depurazione biologica ecc..

In ogni caso devono essere rispettate eventuali, ulteriori prescrizioni e vincoli previsti dalla vigente normativa per quel terreno.

La destinazione del prodotto non deve comunque provocare alcun impatto ambientale negativo e/o conseguenze fitosanitarie negative nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 del Reg. delegato e da quanto approvato in sede nazionale, regionale e/o locale.

L'Organismo preposto al controllo verifica la documentazione in possesso dell'OP prevista dal Reg. UE n delegato contenente tra l'altro le seguenti indicazioni:

- la specie;
- il quantitativo di prodotto;
- la planimetria del terreno ove si intende biodegradare il prodotto, evidenziando la rete scolante e l'individuazione dell'appezzamento di terreno interessato.

L'Organismo preposto al controllo verifica la presa in carico, e il registro di carico e scarico che l'azienda agricola è tenuta a compilare indicando sia il quantitativo di prodotto biodegradato sia il terreno ove è avvenuta l'operazione (art.30, par. 5, del Regolamento di esecuzione).

## **6. Prevenzione e gestione della crisi: controlli art. 30 del Regolamento di esecuzione**

L'articolo 30 del Regolamento di esecuzione prevede che nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento (controlli in loco sulle domande di aiuto annuali) gli Stati membri procedano a controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro.

Il richiamato articolo 27 definisce le finalità del controllo delle domande di aiuto. Nell'ambito di tale verifica, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare – tra l'altro - l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.

Pertanto, i controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro, presso le organizzazioni di produttori, devono essere svolti nell'ambito dei controlli sulla rendicontazione. I controlli da parte dell'Organismo pagatore, presso i destinatari dei prodotti ritirati, devono essere effettuati pertanto prima che si completino i controlli sulla rendicontazione della OP.

Preliminarmente va detto che il controllo amministrativo che si esegue in sede di rendicontazione riguarda il 100% delle operazioni di ritiro. Si ribadisce che gli elementi indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP sono rappresentati da:

- Comunicazione Iniziale (modello R – 1A, R-1B e R-1C),
- Comunicazione Preventiva delle Operazioni di ritiro (modello R-2),
- Buono di avviamento alla distribuzione gratuita (modello R-3A), il Buono di avviamento per Prodotto alla Rinfusa (modello R-4) ed il Buono di avviamento per Compostaggio o Biodegradazione (modello R-6),
- Presa in carico, che differisce in base alla destinazione del prodotto (modelli R-5A, R-5B, R-5C, R-5D, R-5E R-7A),
- i quantitativi commercializzati per ciascun prodotto dall'inizio della campagna,
- i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato distinti per destinazione.

In relazione alle operazioni di ritiro vanno prima di tutto verificate le condizioni di cui all'articolo 43 del Regolamento delegato, relativamente al calcolo della Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, e all'art. 45 par. 2, relativamente alla verifica circa il rispetto della condizione di cui all'art. 43 per i ritiri con esclusione della distribuzione gratuita. Al riguardo si specifica che per volume della produzione commercializzata si intende il peso del prodotto o dell'insieme dei prodotti.

Il citato articolo 43 prevede un limite del 5 % del volume della produzione commercializzata per i ritiri ex articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1308/2013, e cioè per i ritiri dal mercato degli ortofrutticoli smaltiti per distribuzione gratuita. Per determinare il rispetto di detto limite percentuale (in volume) è necessario determinare la media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

Il Regolamento delegato prescrive, all'art. 30, par. 4, **per le OP che effettuano operazioni di ritiro, la tenuta di una contabilità di magazzino e di una contabilità finanziaria, distinta, per ciascun prodotto ritirato,**

- dei quantitativi movimentati, espressi in volume, della produzione conferita dai soci,
- delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e
- dei prodotti ritirati dal mercato.

Inoltre, l'art. 30 del Regolamento delegato, prevede che vengano svolti controlli anche sui destinatari dei prodotti ritirati. In particolare, al paragrafo 5 del richiamato articolo, si stabilisce che i controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendano in particolare:

- a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, se necessario, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e
- b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

A norma dell'art. 83, i destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1308/13 si impegnano a:

- I. tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;
- II. sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
- III. presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

- I. tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;
- II. sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
- III. non percepire aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Pertanto, il controllo presso il destinatario è finalizzato a verificare la destinazione finale del prodotto e il suo utilizzo nel rispetto delle altre condizioni imposte dalla norma.

## **7. Riduzioni e Sanzioni**

L'articolo 117 del Reg. UE n. 543/2011 definisce il regime delle sanzioni nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare, il citato regolamento comunitario stabilisce che qualora l'importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto [art. 117, par. 2, lettera a)], supera di più del 3% l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto [art. 117, par. 2, lettera b)], si applica una riduzione all'importo effettivo da versare al beneficiario pari alla differenza fra l'importo richiesto e quello ammissibile.

La riduzione si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. Concorrono pertanto per l'eventuale applicazione della sanzione le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco, in itinere o in sede di rendicontazione.

L'allegato 1 (Verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio SCHEMA A) è un prospetto parte del quale (colonne A e B) è valorizzato dall'OP, presentandolo quest'ultima unitamente al CR1, e parte dall'Organismo delegato al controllo (colonna C) al fine di verificare il rispetto o meno dei parametri di scostamento e di equilibrio.

Infine, in osservanza a quanto stabilito al paragrafo 5 dell'art. 117 del Reg. UE n. 543/2011, qualora il controllo del valore della produzione commercializzata venisse eseguito prima della presentazione della domanda di aiuto o di saldo e da detto controllo emergesse un valore inferiore a quello dichiarato, si provvederà al calcolo dello scostamento ed all'applicazione della riduzione direttamente sul VPC conformemente alla modalità stabilita ai paragrafi 2 e 3 del richiamato articolo e di conseguenza verrà rideterminato il FE.

Qualora da tale ultimo controllo dovesse risultare un importo del FE inferiore a quello determinato in conseguenza delle verifiche sopra descritte, si dovrà procedere ad effettuare un'ulteriore riduzione.

## **8. Comunicazioni relative al procedimento amministrativo**

L'Organismo Pagatore, responsabile del procedimento di liquidazione dei finanziamenti comunitari aperto a seguito della domanda di aiuto ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito della domanda, avvalendosi degli strumenti telematici previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

## **9. Articolo 10 Legge n. 241/90 e successive modificazioni**

Nel corso del procedimento amministrativo, il richiedente ha diritto di presentare documentazione ed osservazioni ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

## **10. Comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis L. 241/09 e successive modifiche e integrazioni) all'accoglimento totale o parziale della domanda**

L'Organismo Pagatore, completati i controlli per la verifica dell'ammissibilità all'aiuto, comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda in applicazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'ammissibilità delle domande contiene, tra le altre, le seguenti informazioni/ motivazioni:

1. le specifiche dei controlli effettuati;
2. le inesattezze riscontrate nella rendicontazione delle spese;
3. le irregolarità e la mancanza degli altri requisiti di ammissibilità;
4. le ragioni delle riduzioni e decurtazioni del premio rispetto agli importi richiesti.

### **11. Istanze di riesame**

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 3, terzo comma della delibera dell'AGEA 24 giugno 2010 "Adozione del regolamento di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'AGEA", pubblicata sul sito dell'Agea, gli interessati possono presentare una istanza di riesame entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti inutilmente i quali il provvedimento negativo assume carattere definitivo.

### **12. Modalità di pagamento dell'aiuto**

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rammenta che, secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - "se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Ne consegue che l'Istituto di credito non ha alcuna responsabilità e, pertanto, ciascun produttore deve assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito.

Detta documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### **13. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite**

L'Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti".

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione

dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

#### **14. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS**

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, n. 46, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in vi informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.

#### **15. Decorrenza interessi su importi indebitamente erogati**

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti, ai sensi del Reg. CE n. 937/2012.

#### **16. Impignorabilità delle somme**

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 *duodecies*, della legge n. 231/2005 "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».

E, ancora, ai sensi del comma 5-terdecies. "Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

#### **17. Modalità di pubblicazione dei pagamenti**

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

#### **18. Termine di conclusione del procedimento**

Il procedimento amministrativo di ammissibilità al finanziamento si conclude entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'annualità di riferimento del Programma operativo, termine ultimo per il pagamento, così come fissato dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione.

#### **19. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/03**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

**Finalità del trattamento** - I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i., - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

**Modalità del trattamento** - I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

**Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali** - Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

**Natura del conferimento dei dati personali trattati** - La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003.

**Titolarità del trattamento** - Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>

### **Responsabili del Trattamento**

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la

Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.p.a., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.

**Diritti dell'interessato** - L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.

Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

2. ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali,

b) delle finalità e modalità del trattamento,

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;

3. ottenerne:

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) con idonea comunicazione citando : Rif. Privacy.

## 20. Pubblicazione sito AGEA e modulistica tecnica

La presente nota è pubblicata sul sito AGEA al seguente indirizzo: [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) dal quale è altresì scaricabile la modulistica indicata nei seguenti prospetti ad uso delle Organizzazioni di produttori e/o loro Associazioni:

MODULISTICA DOMANDA DI AIUTO TOTALE O DI SALDO		
Descrizione	Tipo file	Nome
Domanda di aiuto o di saldo di OP	Excel	2018 Modello domanda di Aiuto tot e Saldo AGEA
Domanda di aiuto o di saldo di AOP	Excel	2018 Modello domanda di Aiuto tot e Saldo AOP AGEA
Prospetto Analitico delle Spese (Modello CR1) – Aiuto Finanziario Comunitario	Excel	2018 Modello CR1 e EQUILIBRIO vecchio regime
Prospetto Analitico delle Spese (Modello CR1) – Aiuto Finanziario Nazionale	Excel	

Allegato 1: Verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio (SCHEMA A e C)	Excel	
Allegato 1: Riepilogo Aiuto Finanziario Nazionale (SCHEMA B)	Excel	
Prospetto Analitico delle Spese (Modello CR1b)	Excel	2018 Modello CR1b nuovo regime
Note esplicative sulla rendicontazione dei programmi operativi	Word	2018 Note esplicative sulla rendicontazione dei programmi operativi
Prospetto registrazione lavoro prestato (Modello CR2, quadro A)	Excel	2018 Modello CR2
Prospetto registrazione lavoro prestato (Modello CR2, quadro B)	Excel	

<b>MODULISTICA DOMANDA DI ANTICIPO</b>		
<i>Descrizione</i>	<i>Tipo file</i>	<i>Nome</i>
Domanda di anticipo OP	Excel	2018 Modello domanda anticipo
Domanda di anticipo di AOP	Excel	2018 Modello domanda anticipo AOP
Piano di Ripartizione Finanziaria Aiuto Comunitario (Modello A-RF)	Excel	2018 Modello Ripartizione Finanziaria A-RF vecchio regime
Piano di Ripartizione Finanziaria Aiuto Comunitario (Modello A-RF)	Excel	2018 Modello Ripartizione Finanziaria A-RF nuovo regime
Prospetto di verifica delle condizioni e del sostenimento delle spese (modello A-VC)	Excel	2018 Modello Prospetto Verifica Condizioni A-VC vecchio regime
Prospetto di verifica delle condizioni e del sostenimento delle spese (modello A-VC)	Excel	2018 Modello Prospetto Verifica Condizioni A-VC nuovo regime
Schema polizza fideiussoria per anticipazione trimestrale/quadrimestrale	Word	2018 Allegato schema fideiussione

<b>MODULISTICA DOMANDA DI PAGAMENTO PARZIALE</b>		
<i>Descrizione</i>	<i>Tipo file</i>	<i>Nome</i>
Domanda di pagamento parziale OP	Excel	2018 Modello domanda pagamento parziale
Domanda di pagamento parziale di AOP	Excel	2018 Modello domanda pagamento parziale AOP
Prospetto Analitico delle Spese (Modello CR1 e CR1b) – Aiuto Finanziario Comunitario	Excel	[vd. Domanda di aiuto totale o saldo]
Note esplicative sulla rendicontazione dei programmi operativi	Word	[vd. Domanda di aiuto totale o saldo]
Prospetto registrazione lavoro prestato (Modello CR2, quadro A)	Excel	[vd. Domanda di aiuto totale o saldo]
Prospetto registrazione lavoro prestato (Modello CR2, quadro B)	Excel	

<b>MODULISTICA EVENTI</b>		
<i>Descrizione</i>	<i>Tipo file</i>	<i>Nome</i>
Comunicazione Evento (Modello CE) vecchio e nuovo regime	Excel	2018 Modello CE
Allegato per la compilazione del modello CE Comunicazione Evento vecchio e nuovo regime	Excel	

<b>MODULISTICA GESTIONE CRISI</b>		
<i>Descrizione</i>	<i>Tipo file</i>	<i>Nome</i>
Comunicazione Iniziale - Elenco Prodotti (Modello R-1A)	Excel	2018 Comunicazione iniziale Elenco Prodotti R-1A
Comunicazione Iniziale - Elenco dei Centri di Ritiro (Modello R-1B)	Excel	2018 Comunicazione Iniziale Elenco Centri di ritiro R-1B
Comunicazione Iniziale - Elenco dei Tecnici addetti (Modello R-1C)	Excel	2018 Comunicazione Iniziale Elenco Tecnici R-1C
Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro (Modello R-2)	Word	2018 Comunicazione Preventiva delle operazioni di ritiro R-2
Buono di Avviamento per i prodotti destinati alla Distribuzione Gratuita (Modello R-3A)	Excel	2018 Buono di avviamento Distribuzione Gratuita R-3A
Presenza in Carico per la Distribuzione gratuita (Modello R-3B)	Word	2018 Presenza in Carico Distribuzione Gratuita R-3B
Buono di Avviamento per Prodotto alla Rinfusa (Modello R-4)	Word	2018 Buono di Avviamento Prodotto alla Rinfusa R-4
Presenza in Carico per la realizzazione di Biomasse (Modello R-5A)	Word	2018 Presenza in Carico Biomasse R-5A
Presenza in Carico per l'Alimentazione Animale (Modello R-5B)	Word	2018 Presenza in Carico Alimentazione Animale R-5B
Presenza in Carico per la distillazione in alcool (Modello R-5C)	Word	2018 Presenza in Carico Distillazione R-5C
Presenza in Carico per la trasformazione industriale no-food (Modello R-5D)	Word	2018 Presenza in Carico No-food R-5D
Buono di Avviamento per Biodegradazione e Compostaggio (Modello R-6)	Word	2018 Buono di avviamento Biodegradazione e Compostaggio R-6
Presenza in Carico per la Biodegradazione o Compostaggio (Modello R-7A)	Word	2018 Presenza in Carico Biodegradazione e Compostaggio R-7A
Registro C/S	Excel	2018 Registro di C/S

**Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'OP**  
(Dott. Francesco MARTINELLI)

***In allegato:***

- *modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale (all. 1);*
- *dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (all. 2);*
- *scheda sintetica con l'indicazione dettagliata dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia (all.3);*
- *scheda sintetica con l'indicazione dei soggetti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta certificata (all. 4);*

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA  
(art.46 D.P.R.28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto (nome e cognome) ..... nato a ..... prov. di ..... il ..... residente a ..... in via .....  
n..... C.F..... in qualità di legale rappresentante della OP/AOP ..... con sede legale in ..... Comune ..... Prov  
..... cap ..... CUAA .....  
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente  
conseguiti come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la OP/AOP ..... è iscritta al registro delle imprese di .....  
numero di repertorio economico amministrativo (REA) .....  
denominazione .....  
forma giuridica .....  
codice fiscale .....  
data costituzione impresa .....  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica e nome e cognome .....  
PROCURATORI GENERALI e SPECIALI  
numero componenti in carica e nome e cognome .....  
SOCI  
numero e nome e cognome .....  
COLLEGIO SINDACALE  
numero sindaci effettivi e nome e cognome .....  
numero sindaci supplenti e nome e cognome .....  
e, ove previsto, SOGGETTI CHE SVOLGONO I COMPITI DI VIGILANZA di cui all'art.6, comma1, lettera b) del D.Lgs. 8/6/2001 n.231)  
numero e nome e cognome

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

*(per ogni soggetto devono essere indicate le informazioni di seguito chieste)*

nome e cognome .....  
luogo e data di nascita .....  
residenza

carica .....

DIRETTORI TECNICI (se previsti)

*(per ogni soggetto devono essere indicate le informazioni di seguito chieste)*

nome e cognome .....  
luogo e data di nascita .....  
residenza

carica .....

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

*(per ogni soggetto devono essere indicate le informazioni di seguito chieste)*

nome e cognome .....  
luogo e data di nascita .....  
residenza

carica .....

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

..

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo: \_\_\_\_\_ e data: .. / .. / 20..

Il Legale Rappresentante  
(firma per esteso)

\_\_\_\_\_

**Variazioni degli organi societari** – Come stabilito dall'art.86, comma 3, del D.Lgs.159/2011, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia previsti nell'art.85 del medesimo D.Lgs.159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro ai sensi dell'art.86, comma 4, del citato D.Lgs.159/2011.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art.46 D.P.R.28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto (nome e cognome) ..... nato a ..... prov di .....il ..... residente a ..... in via ..... C.F....., in qualità di .....della società .....

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che i propri familiari conviventi di maggiore età sono i seguenti:

- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....
- (cognome e nome) ..... nato/a a ..... il ..... C.F.....  
residenza (indirizzo completo) .....

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo: \_\_\_\_\_ e data: .././20...

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso del Dichiarante)

**SCHEDA SINTETICA SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLE VERIFICHE ANTIMAFIA**

<b>Tipologia impresa</b>	<b>Art. 85 d. lgs. n. 159/2011 come modificato dal d. lgs. n. 218/2012</b>
<i>Impresa individuale</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<i>Associazioni</i>	legali rappresentanti + familiari conviventi
<i>Società di capitali</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. amministratori</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. collegio sindacale</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8/6/2001 n.231</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<i>Società semplice e in nome collettivo</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<i>Società in accomandita semplice</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<i>Società estere con sede secondaria in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<i>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa</li> <li>2. familiari conviventi di cui al punto 1</li> </ol>
<i>Società personali</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. direttore tecnico</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>

<p><i>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organi di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. collegio sindacale</li> <li>5. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8/6/2001 n.231</li> <li>6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione</li> <li>7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<p><i>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi di europei di interesse economico</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</li> <li>5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<p><i>Raggruppamenti temporanei di imprese</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>

## SCHEDA SINTETICA INDICAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI A DOTARSI DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

### **Soggetti obbligati a dotarsi di un indirizzo pec**

- Società di capitali
  - società per azioni (anche con socio unico)
  - società in accomandita per azioni
  - società a responsabilità limitata /illimitata
- Società di persone
  - società semplici
  - società in accomandita semplice
  - società in nome collettivo
- Società cooperative
  - società cooperativa a responsabilità limitata/illimitata
  - società cooperativa consortile
  - cooperativa sociale
  - piccola società cooperativa
  - piccola società cooperativa a responsabilità limitata
  - società cooperativa europea
- Società consortili
  - società consortile in accomandita semplice
  - società consortile in nome collettivo
  - società consortile cooperativa a responsabilità limitata
  - società consortile per azioni
- Società anonima
- Società europea
- Società estere che hanno in Italia uno o più sedi secondarie
- Imprese individuali
- Liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
- Società di avvocati
- Società sportive costituite in forma di società capitalistiche oppure di cooperative, iscritte al Registro delle imprese
- Società in concordato preventivo nella fase che precede l'omologa o per quelli non liquidatori o in "prosecuzione dell'attività"
- Società in concordato liquidatorio nella fase di post-omologa
- Istituzioni sportive costitutesi sotto forma di società a responsabilità limitata o come cooperativa
- Società di mutuo soccorso (sono iscritte nella sezione speciale "imprese sociali" - società cooperative)
- Istituti di credito (anche di diritto pubblico)
- Società di mutua assicurazione
- Depositi I.V.A. (i possessori di partita I.V.A. devono dotarsi di un indirizzo pec)
- Società di gestione del risparmio
- Società di intermediazione mobiliare
- Società fiduciarie
- Istituti di moneta elettronica
- Intermediari finanziari.

### **Soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo pec:**

- Consorzi
- Associazioni
- Fondazioni
- GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

- Enti ecclesiastici che non esercitano attività commerciali (detti enti sono iscritti nel Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture territorialmente competenti e non nel registro delle imprese)
- Casse mutue - Enti mutualistici - Opere pie
- Società in fallimento (il curatore ha la facoltà di effettuare la comunicazione dell'indirizzo pec)
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Società di armamento
- Trust
- Aziende coniugali
- Mediatori creditizi
- Agenti in attività finanziaria.